



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

PUBBLICAZIONE

Il presente decreto è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune il

17 FEB 2015

N. 333

e vi rimarrà per 15 giorni

consecutivi fino al

- 4 MAR 2015

Li

17 FEB 2015

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

DECRETO DEL SINDACO

REGISTRO GENERALE

n. 10 del **16/02/2015**

OGGETTO: Atto di citazione proposto dalla sig.ra Carella Immacolata c/Comune di Castellaneta avanti al Tribunale di Taranto. Incarico a legale di fiducia per resistere in giudizio.

IL SINDACO

Avv. Giovanni GUGLIOTTI

PREMESSO che:

con atto di citazione notificato a questo Ente, in data 17/11/2014, prot. gen. 26684 in pari data, la sig.ra CARELLA Immacolata, rappresentata e difesa dall' Avv. Vito Fico, congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Carmelo Cataliotti, ha convenuto in giudizio questo Ente avanti Tribunale di Taranto per il risarcimento dei danni subiti dall'attrice a seguito della caduta avanti al portone di casa sua in data 31/01/2014 in Castellaneta alla Via Parco Diana n. 10, così concludendo:

- *accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità ex art. 2051 c.c., ovvero – in subordine – ex art. 2043 c.c. – del Comune di Castellaneta in ordine all'infortunio occorso alla sig.ra Carella Immacolata in data 31/01/2014 , davanti al civico n. 10 .*
- *condannare, conseguentemente, il Comune di Castellaneta, in persona del Sindaco pro-tempore , al risarcimento dei danni subiti dalla sig.ra Carella Immacolata in seguito al sinistro "de quo" nella misura di € 22.696,02, ovvero nella diversa misura che verrà*

CONSIDERATO che dalla descrizione dell'evento dannoso non sembra sussistere né l'insidia – l'attrice conosceva perfettamente la situazione della strada prospiciente la propria abitazione e la stessa ben poteva avvedersi dello stato dei luoghi stessi attesa l'ora – le 10,00 – in cui assume sia avvenuto il sinistro, né il nesso di causalità.

RITENUTO, pertanto, di dover nominare un legale di fiducia che rappresenti, assista e difenda gli interessi del Comune di Castellaneta e che tale incarico può essere conferito all'avv. Nicola Rotolo, libero professionista del Foro di Taranto, con studio in Castellaneta alla Via Roma, 35

EVIDENZIATO che compete al Sindaco (ex art. 48 comma 2, e 50, commi 2 e 3, d. lgs. n. 267 del 2000) conferire la procura alle liti del difensore del comune senza che sia necessaria alcuna preventiva autorizzazione della Giunta Municipale (ovvero altro organo), dato che al Sindaco è attribuita la rappresentanza dell'ente ed alla Giunta spetta una competenza residuale, nei limiti in cui le norme legislative e statutarie non la riservino al Sindaco. (Consiglio Stato sez. VI n. 4744 data 01 ottobre 2008 - Conferma Tar Campania, Napoli, sez. VII, 5 dicembre 2006 n. 10402).

DATO ATTO che tale orientamento giurisprudenziale per il quale *“Ai fini della rappresentanza in giudizio dell'Ente, l'autorizzazione alla lite da parte della Giunta Comunale non costituisce più, in linea generale, un atto necessario ai fini dell'agire o del resistere in giudizio. Infatti nel nuovo ordinamento delle autonomie locali, in un sistema in cui il Sindaco trae direttamente la propria investitura dal corpo elettorale e costituisce egli stesso la fonte di legittimazione degli Assessori che compongono la Giunta l'autorizzazione da parte di quest'ultima non ha più ragion d'essere”* è stato ultimamente confermato dal dalla Tar Salerno, I, 24 settembre 2012 n. 1674 e dal TAR Calabria, Reggio Calabria, Sez. I, sentenza 16.11.2012, n. 671).

VISTA, da ultimo, la sentenza n. 1954/2014 del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) che ribadisce: *la posizione della Sezione sul tema è stata ricordata con chiarezza, di recente, dalla decisione 7 febbraio 2012 n. 650, con la quale è stato rilevato che “la decisione di agire e resistere in giudizio ed il conferimento del mandato alle liti competono in via ordinaria e salva deroga statutaria, al rappresentante legale dell'ente, senza bisogno o di autorizzazione della giunta o del dirigente competente ratione materiae (C.S. sez. V, 18 marzo 2010, n. 1588; 7 settembre 2007, n. 4721, 16 febbraio 2009, n. 848; sez. VI, 1° ottobre 2008, n. 4744; 9 giugno 2006, n. 3452; Cass. . civ. . sez. 1 , 17 maggio 2007, n. 151) ferma restando tuttavia la possibilità dello statuto (competente e a stabilire i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio) di prevedere l'autorizzazione e della giunta (ovvero di richiedere una preventiva determinazione e del dirigente ovvero ancora di postulare l'uno e l'altro intervento) (Cass. SS.UU., 16 giugno 2005 n. 12868)”* . Poco dopo, questa stessa Sezione con la decisione 11 maggio 2012 n. 2730 ha specificamente disatteso la tesi che vedrebbe attribuito al dirigente *ratione materiae* il compito di scegliere il legale e, comunque, di autorizzare il conferimento del relativo patrocinio, osservando nell'occasione quanto segue: *“La Sezione non ravvisa ragione di discostarsi dall'orientamento interpretativo secondo o cui compete al Sindaco o al Presidente della Provincia, ai sensi del D. lgs. n. 267/2000 quale organo di rappresentanza dell'ente, il conferimento della procura alle liti del difensore senza la necessità di alcuna preventiva autorizzazione (Cons. . St., Sez. VI, 1° ottobre 2008, n. 4744; Cons. St., Sez. VI, 9 giugno 2006, n. 3452; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VII, 5 dicembre 2006 n. 10402; Cass. civ., Sez. Un., 10 dicembre 2002, n. 1.”*

VISTO il vigente Statuto Comunale, art. 26, comma 1 -*Il Sindaco, capo del governo locale:..... (omissis). comma 3, lett. d) “d) agisce, resiste in giudizio e transige nell'interesse del Comune*”.

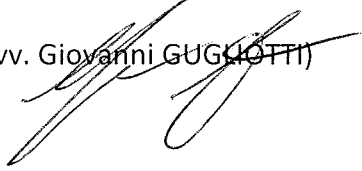
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000,

D E C R E T A

- 1) di costituirsi nel giudizio promosso contro questo Ente dalla sig.ra CARELLA Immacolata, rappresentata e difesa dall' Avv. Vito Fico, congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Carmelo Cataliotti, avanti al Tribunale Civile di Taranto.
- 2) di incaricare un legale di fiducia di questa Amministrazione che rappresenti, assista e difenda gli interessi del comune di Castellaneta, conferendo l'incarico all'avv. Nicola Rotolo, libero professionista del Foro di Taranto, con studio in Castellaneta alla Via Roma, 35;
- 3) stabilire che il rapporto professionale con il suddetto difensore è disciplinato dalle condizioni previste da apposita convenzione che verrà sottoscritta dal Funzionario Responsabile del Servizio e dal professionista ai fini della validità del contratto, con particolare riferimento alla determinazione del compenso forfetario pattuito. Si precisa che, ad ogni buon conto, la sottoscrizione del mandato ad litem equivale ad ogni effetto ad accettazione integrale delle clausole contenute nella suddetta convenzione;
- 4) stabilire che all'assunzione degli impegni di spesa ed agli ulteriori incombenti provvederà con proprio atto il Funzionario competente secondo necessità.

IL SINDACO

(Avv. Giovanni GUGLIOTTI)

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. Gugliotti', written over the printed name.

Timbro

